



Comune di Pian Camuno
Provincia di Brescia

Codice Ente 017142

Delibera trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 25 / 2019 del registro delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattordici** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI	SINDACO	Si'
ZILIANI PRISCILLA	VICE SINDACO	Si'
BERTOLI EMANUELE ANGELO	ASSESSORE	Si'
BIANCHI GIAN PIETRO	ASSESSORE	Si'
BIANCHI ERIKA	ASSESSORE	Si'

Totale presenti N° 5

Totale assenti N° 0

Assiste il **Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi** il/la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco Giorgio Giovanni Ramazzini** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto ed adotta la seguente deliberazione:

Delibera di Giunta N° 25 del 14/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i. ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- tale obbligo è altresì richiamato dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001 e dall'art. 91 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che dispone "*...gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale...*";
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del [D.Lgs. n. 165/2001](#), come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del [D.Lgs. n. 165/2001](#) e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDARATO che con il Decreto 08.05.2018, pubblicato in G.U. il 27.07.2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” pubblicate sulla G.U. del 27.07.2018;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 53 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato lo scioglimento dell'Unione della Bassa Valle Camonica con decorrenza 01.01.2019, prevedendo da tale data la reinternalizzazione dei servizi precedentemente ceduti all'Unione con conseguente riassunzione del personale dipendente ceduto;
- dal 01.01.2019 i due agenti di Polizia Locale, categoria C, rientrano a far parte della dotazione organica dell'Ente;

RILEVATO che la dotazione organica dell'Ente dal 01.01.2019, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 326.575,91;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

CONSIDERATO che:

- nell'anno 2018 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente;
- nell'anno 2019 si prevedono n. 2 cessazioni (n. 1 cessazione di personale categoria D per dimissioni e n. 1 cessazione di personale categoria C per raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge in materia di collocamento a riposo, con riferimento alla normativa vigente)
- nel 2020 non sono, al momento, previste cessazioni di personale dipendente;

VISTA la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume:

- che la spesa complessiva della dotazione organica del personale in servizio all'1.1.2019 è pari a € 326.575,36;
- che i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a € 40.690,57;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

RILEVATO che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 non può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

Personale cessato nel corso dell'anno 2019 che comporta una spesa complessiva pari a € 40.690,57 così suddivisa:

D1 part-time 28 ore	per un costo tabellare annuo pari a Euro 18.651,16
C1	per un costo tabellare annuo pari a Euro 22.039,41

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

VISTO l'organigramma dell'Ente nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali Aree e Servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 04.04.2002, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione G.C. n.194 dell'11/12/2003;

VISTO il parere favorevole espresso in data 14.02.2019 dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il presente provvedimento è oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e in particolare l'art. 91;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'ufficio personale, dott. Bernardi Marino - Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/08/2000 n° 267);

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile supplente dell'ufficio finanziario, rag. Cristina Pedersoli - in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/08/2000 n° 267);

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1. **di approvare** il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:
 - a. la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 326.575,91;
 - b. a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e

successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

- c. l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio all'01.01.2019, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a € 326.575,91;
 - d. dare atto che nel 2019, a fronte della cessazione di n. 2 unità di personale, si renderanno vacanti n. 1 posto di categoria C a tempo pieno ed indeterminato presso i Servizi Demografici e n. 1 posto di categoria D a tempo indeterminato e parziale presso il Servizio Farmacie;
 - e. nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:
 - l'assunzione a tempo indeterminato dall'anno 2020 dei posti vacanti, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
 - concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
2. **di dare atto** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 40.690,57 rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
 3. **di approvare** l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
 4. **di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 5. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
 6. **di prendere atto** del parere favorevole espresso in data 14/02/2019 dal Revisore dei Conti che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 7. **di precisare** che il provvedimento sarà oggetto di informazione alla parte sindacale;

8. **di dare atto** dei pareri espressi in premessa;
9. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/09/2000 n. 267);

D E L I B E R A

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Giorgio Giovanni Ramazzini

(Sottoscritto Digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dr. Marino Bernardi